

## **REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI AGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE ASSOCIATI ANPEQ**

### **Premessa normativa**



Il presente Regolamento è redatto in attuazione dei seguenti riferimenti:

- D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, art. 129, comma 4, che disciplina la formazione, l'esame e l'aggiornamento professionale degli Esperti di Radioprotezione (EdR);
- Decreto Interministeriale 9 agosto 2022, come modificato dal D.M. 6 febbraio 2024, che stabilisce un monte minimo di aggiornamento triennale di 60 ore per ciascun EdR;
- Principi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, in materia di formazione e verifica dell'apprendimento;
- Requisiti della UNI ISO 21001:2019 e della ISO 9001:2015, o revisioni successive se adattabili al presente regolamento, applicabili alle organizzazioni formative certificate.

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1.1 Il presente Regolamento disciplina modalità, criteri, tracciabilità e verifiche per il rilascio dei crediti formativi riconosciuti da ANPEQ agli Esperti di Radioprotezione (EdR) associati, in coerenza con gli standard di qualità UNI ISO 21001:2019 ed UNI ISO 9001:2015 per i quali ANPEQ è accreditata.

### **Art. 2 – Destinatari**

- 2.1 Il Regolamento si applica agli associati ANPEQ iscritti negli elenchi ministeriali degli EdR.
- 2.2 Le attività formative riconosciute sono quelle conformi ai requisiti tecnici e didattici stabiliti dal presente Regolamento e:
-  organizzate direttamente da ANPEQ (Accademia o Coordinatori Regionali);
  -  patrocinate, riconosciute o accreditate dal Consiglio Direttivo ANPEQ;

### **Art. 3 – Ore minime e periodo di riferimento**

- 3.1 Monte minimo di aggiornamento triennale: 60 ore per ciascun EdR, non cumulabili al triennio successivo in accordo con gli obblighi derivanti dalle normative vigenti.
- 3.2 Il triennio decorre dal 1° Gennaio del primo anno fino all'ultimo giorno del terzo anno ovvero decorre dalla data di iscrizione nell'Elenco Nominativo degli EdR per gli abilitati successivamente al 01/01/2023 data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale 09/08/2022.
- 3.3 Ogni ora effettiva di partecipazione valida equivale ad 1 ora di aggiornamento
- 3.4 Le frazioni di ora non si arrotondano

## **Art. 4 – Attività valide ai fini ministeriali**

---

Sono considerate unicamente attività vevoli ai fini del raggiungimento del monte minimo triennale, ai sensi del DM 6 febbraio 2024:

### **4.1 Corsi, seminari, workshop, conferenze**

Validi se:

- è presente docenza qualificata;
- è previsto un programma formativo;
- è prevista verifica dell'apprendimento.

1 ora effettiva = 1 ora di aggiornamento EdR.

### **4.2 Webinar e moduli online**

Ammessi se:

- tracciamento presenze
- identificazione del partecipante
- verifica finale

1 ora effettiva = 1 ora di aggiornamento EdR.

### **4.3 Docenza**

La docenza di formatori EdR all'interno di corsi di radioprotezione dà diritto, ai sensi del DM 9/8/2022 e del DM 6/2/2024, a:

1 ora di docenza = 4 ore di aggiornamento EdR

### **4.4 Tirocini, esercitazioni, laboratori**

Ammessi solo se parte integrante di eventi formativi con:

- programma
- obiettivi formativi
- verifica dell'apprendimento

1 ora effettiva = 1 ora di aggiornamento EdR.

### **4.5 Patrocini ANPEQ**

Eventi esterni possono essere riconosciuti validi solo se costituiscono una delle attività di cui all'Art. 4 e conformi ai requisiti del presente regolamento.

## **Art. 5 – Richiesta di riconoscimento preventivo**

---

- 5.1 Gli organizzatori (Accademia o Coordinatori Regionali) degli eventi formativi inviano al Consiglio Direttivo ANPEQ la proposta di corso almeno 60 giorni prima dell'inizio.
- 5.2 Il Consiglio Direttivo ANPEQ valuta conformità tecnico-scientifica e didattica e comunica l'approvazione entro 30 giorni.
- 5.3 Solo eventi preventivamente approvati possono essere riconosciuti ai fini del rilascio dei crediti.
- 5.4 La segreteria operativa ANPEQ, se richiesto, rilascia all'organizzatore il link di accesso agli eventi formativi in remoto ovvero direttamente agli associati per l'uso di una piattaforma conforme agli standard UNI ISO 21001, 9001 e/o alle norme o regolamenti vigenti in materia di formazione.
- 5.5 Per particolari esigenze, laddove ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, le tempistiche di cui agli articoli 5.1 e 5.2 possono essere ridotte sempreché sufficienti a verificarne contenuti e determinarne conformità secondo i dettami del presente regolamento.

## **Art. 6 – Verifica di apprendimento**

---

6.1 Per ogni evento riconosciuto è prevista una verifica di apprendimento. Le verifiche dell'apprendimento previste da ANPEQ, in coerenza con la UNI ISO 21001 §8.5 e §9.1.2 ed in accordo, se previsto, con il D.Lgs. 81/2008 e con le Linee Guida emanate della Conferenza Stato-Regioni, possono consistere, singolarmente o in combinazione, effettuabili durante oppure alla fine dell'evento formativo, in:

- test a risposta multipla
- questionari a risposta aperta
- esercitazioni pratiche individuali o di gruppo
- colloqui tecnici
- discussioni guidate e analisi di casi studio
- project work o elaborati individuali
- simulazioni operative o role playing
- monitoraggio continuo durante il corso mediante osservazione del docente
- autovalutazioni e schede di riflessione
- verifica finale integrata teorico-pratica

6.2 Soglia di superamento: almeno 70% risposte corrette o a valutazione del docente.

6.3 La verifica dell'apprendimento è necessaria per il rilascio dell'attestato.

6.4 Eventi brevi ( $\leq 2$  ore) possono avere verifiche sintetiche, singole o di gruppo.

6.5 Alla verifica di apprendimento sono ammessi i discenti che partecipano ad almeno il 90% della durata dell'evento formativo ovvero secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di formazione in sicurezza ed igiene del lavoro.

## **Art. 7 – Certificazione e documentazione**

- 7.1 La Segreteria Operativa ANPEQ gestisce raccolta atti del corso, verbale presenze, risultati verifiche e monitoraggio di soddisfazione.
- 7.2 La Segreteria produce e trasmette l'attestato ufficiale all'associato indicante titolo corso, data, durata, docenti, sintesi contenuti ed esito verifica.
- 7.3 L'associato trasmette gli attestati al Ministero del Lavoro attraverso il portale ufficiale attualmente raggiungibile al seguente link:  
<https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome>.
- 7.4 La Segreteria mantiene registro centrale aggiornato consultabile dagli associati

## **Art. 8 – Patrocini formativi e riconoscimento di ore formative per eventi esterni**

- 8.1 ANPEQ, in coerenza col presente regolamento e con i principi della UNI ISO 21001:2019 e della UNI ISO 9001:2015 e/o revisioni successive, può concedere il patrocinio formativo a enti, associazioni o istituzioni che organizzano eventi di carattere tecnico-scientifico o formativo coerenti con le finalità statutarie dell'Associazione e con la disciplina della radioprotezione.
- 8.2 Il patrocinio formativo può comportare, previa valutazione e approvazione del Consiglio Direttivo ANPEQ, il riconoscimento di ore di aggiornamento per gli associati EdR che partecipano all'evento patrocinato, a condizione che:
- ✚ siano garantiti contenuti scientifici e didattici coerenti con le aree di competenza dell'EdR;
  - ✚ sia documentata la qualificazione dei docenti e dei relatori;
  - ✚ sia prevista una verifica dell'apprendimento (test, questionario o colloquio) per i partecipanti;
  - ✚ siano assicurate tracciabilità e conservazione dei registri presenze e dei risultati, secondo le procedure UNI ISO 21001 § 8.5.1 e § 9.1.2.
- 8.3 Le richieste di patrocinio devono essere trasmesse al Consiglio Direttivo ANPEQ almeno 60 giorni prima dell'evento, o nei tempi straordinari concessi nei casi previsti nell'art.5.5, corredate da:
- ✚ programma e obiettivi formativi;
  - ✚ elenco dei docenti/relatori;
  - ✚ modalità di verifica dell'apprendimento;
  - ✚ attestazione di impegno dell'ente proponente al rispetto delle procedure ANPEQ.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo ANPEQ, con deliberazione motivata, può concedere il patrocinio e stabilire il numero massimo di ore formative riconoscibili, con il limite di 1 ora formativa per ogni ora effettiva di attività didattica qualificata.
- 8.5 ANPEQ mantiene la facoltà di effettuare controlli a campione sugli eventi patrocinati e, in caso di non conformità alle prescrizioni qualitative delle UNI ISO 21001 e UNI ISO 9001, o revisioni successive, o al presente regolamento ANPEQ, può revocare il patrocinio o annullare i crediti rilasciati.

## **Art. 9 – Consiglio Direttivo ANPEQ e poteri di controllo**

---

- 9.1 Il Consiglio Direttivo ANPEQ valuta programmi formativi, controlla conformità eventi e delibera contestazioni o ricorsi relativi al rilascio dei crediti formativi.
- 9.2 Può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti
- 9.3 In caso di irregolarità, può revocare il riconoscimento delle ore.
- 9.4 Verifica annualmente la congruenza dei corsi rispetto agli indirizzi tecnici e scientifici della radioprotezione e dello statuto ANPEQ.

## **Art. 10 – Irregolarità**

---

- 10.1 In caso di falsa attestazione o irregolarità accertata, l'associato può essere sottoposto a procedura disciplinare secondo statuto ANPEQ.

## **Art. 11 – Disposizioni finali e modifiche**

---

- 11.1 Il Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2026.
- 11.2 Modifiche o integrazioni al presente regolamento sono effettuabili dal Consiglio Direttivo ANPEQ in qualunque momento nel corso del mandato.
- 11.3 Per casi non previsti, si fa riferimento al D.Lgs. 101/2020, al DM 9 agosto 2022, al DM 6 febbraio 2024, D.Lgs. 81/08 o smi ed orientamenti del Consiglio Direttivo ANPEQ.

22/12/2025

IL CD ANPEQ